



ASSESSORATO AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI

ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI

REGOLAMENTO

**per il rilascio delle autorizzazioni all'introduzione e al
trasporto, da parte di privati, di armi, esplosivi e
qualsiasi mezzo di distruzione o cattura**

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

L'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, istituito sensi della L.R. Lazio n. 29 del 1997, dell'art.11 comma 2/b e 2/d e dell'art.14 della Legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/91, in seguito chiamato anche Ente, adotta, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il presente Regolamento per la rilascio delle autorizzazioni all'introduzione e al trasporto da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o cattura all'interno del territorio del Parco dei Monti Aurunci.

ART. 2 – Finalità e scopi

Finalità del regolamento è la definizione dei criteri operativi volti a normare, in considerazione del divieto sancito dall'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) di introdurre e trasportare, ad opera di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nell'ambito delle aree naturali protette, senza la preventiva autorizzazione, le modalità per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori.

Tali provvedimenti riguardano esclusivamente il territorio del Parco Naturale dei Monti Aurunci e dei Monumenti assegnati all'Ente.

ART. 3 – Istanza di Autorizzazione

I soggetti privati, residenti o non residenti nel territorio del Parco Naturale dei Monti Aurunci e dei Monumenti assegnati all'Ente che, per recarsi in una qualsiasi località ovvero in zone ove è consentita l'attività venatoria intendano, per qualsivoglia motivo ammesso dalla legge, oppure nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria, introdurre armi, esplosivi o qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura consentito dalla normativa vigente, devono essere autorizzati dal Direttore dell'Ente, previa presentazione di apposita istanza scritta, come da modello che al presente regolamento si allega, costituendone parte integrante e sostanziale.

Sono comunque fatti salvi tutti i nulla osta, permessi, licenze o altri atti di assenso, comunque denominati e previsti dalla normativa vigente, per il possesso di armi o qualsiasi mezzo di distruzione e cattura nonché, per le modalità di detenzione, trasporto e uso degli stessi.

L'istanza di autorizzazione è personale e deve contenere, oltre alle generalità dell'interessato:

- α) le finalità per cui si chiede l'autorizzazione;
- β) gli estremi del porto d'armi e/o di altre autorizzazioni/nulla osta/atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;

- χ) l'elenco delle armi/esplosivi/dei mezzi di distruzione o cattura che si intendono introdurre o trasportare, con l'indicazione della matricola e/o degli elementi identificativi;
- δ) l'indicazione del percorso che si intende effettuare;
- ε) l'ambito di caccia prescelto, in caso di soggetti che esercitano attività venatoria.

L'istanza di autorizzazione va presentata, a mano o a mezzo del servizio postale, presso la sede amministrativa dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, Viale Glorioso, 12 – 04020 Campodimele (LT) ovvero, a mezzo Fax.

ART. 4 – Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci.

Il trasporto delle armi deve avvenire:

- a) per i non residenti, attraverso le strade principali (statali, regionali, provinciali e comunali);
- b) per i residenti, dal luogo di residenza attraverso le strade principali, ovvero attraverso le strade vicinali/interpoderali laddove necessario per accedere a quelle principali o qualora costituiscano il percorso più breve per raggiungere l'ambito di caccia prescelto.

Il provvedimento autorizzatorio, previa adeguata motivazione, può indicare un tragitto diverso, in tutto o in parte, da quello segnalato dal richiedente.

L'autorizzazione ha durata annuale.

Il mancato rispetto delle prescrizioni e di tutti i dati identificativi, compresi quelli dell'arma, contenuti nell'autorizzazione, comporta la decadenza dall'autorizzazione stessa.

ART. 5 – Entrata in vigore

Il presente regolamento è vigente a far data dalla eseguibilità della deliberazione che lo approva, ivi incluso quanto nella deliberazione stessa statuito.

Consta di 5 articoli, di tre pagine scritte per intero e fin qui della quarta.